



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. - ESITI DELLE
PROCEDURE DI ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE -
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno duemilaquindici, addì 29 (ventinove) del mese di Settembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 12:30.

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	RAGONI LUCA Presidente	SI	14	DE PASQUALE FRANCESCO	SI
2	ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco	NO	15	GIROMELLA FABRIZIO	SI
3	BARATTINI LUCA	NO	16	IARDELLA MARCO	NO
4	BERGITTO GIUSEPPE	SI	17	ISOPPI ENRICO	SI
5	BIENAIME' CLAUDIA BARBARA	SI	18	LAQUIDARA LANMARCO	NO
6	BOGGI LUCIO	SI	19	MARTINELLI MATTEO	SI
7	BONI CARLO	SI	20	MENCONI MASSIMO	SI
8	BONNI FEDERICO	SI	21	MUSETTI MARIA ELENA	SI
9	BOTTICI CRISTIANO	SI	22	POLETTI DAVIDE	NO
10	BUSELLI LEONARDO	NO	23	PUGNANA LUCA	SI
11	CONSERVA ROBERTO	SI	24	SCATTINA GIUSEPPE	SI
12	CORSI SIMONETTA	SI	25	TONARELLI LUCIANO	SI
13	CRUDELI ROBERTA	SI			
Totale presenti: 19			Totale assenti: 6		

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: ANDREAZZOLI GIUSEPPINA, BENEDINI DANTE, BERNARDI MASSIMILIANO, BERNARDINI GIOVANNA, FAMBRINI FIORELLA

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri BONI CARLO, BERGITTO GIUSEPPE, BONNI FEDERICO.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Iardella, Buselli, Laquidara ed il Sindaco (presenti n. 23);

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 20 componenti avendo lasciato l'aula i consiglieri Pugnana, Menconi ed il Presidente Ragoni;

Presiede il Vice Presidente Tonarelli;

Il Vice Presidente concede la parola all'assessore al Bilancio e Risorse Economico – Finanziarie Giuseppina Andreazzoli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Interviene il consigliere Martinelli;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Vice Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente:

Presenti n. 20 Votanti n. 17

Voti Favorevoli n. 13 (Sindaco, Boggi, Crudeli, Boni, Corsi, Bottici, Buselli, Iardella, Conserva, Tonarelli, Bergitto, Isoppi e Giromella)

Voti Contrari n. 4 (Martinelli, Bonni, De Pasquale e Bienaimè)

Astenuti n. 3 (Laquidara, Musetti e Scattina)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

““““**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 31/03/2015, deliberava la cedibilità totale della partecipazione nella società Autocamionale della Cisa S.p.A. ed approvava apposita convenzione finalizzata alla vendita della quote azionarie stipulata tra l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, l'Amministrazione Provinciale di Cremona, l'Amministrazione Provinciale di Mantova, l'Amministrazione Provinciale di Parma, l'Automobile Club Mantova, la C.C.I.A.A. di Brescia, la C.C.I.A.A. di La Spezia, la C.C.I.A.A. di Mantova, la C.C.I.A.A. di Parma, la C.C.I.A.A. di Piacenza, il Comune di Aulla, il Comune di Carrara, il Comune di Casalmaggiore, il Comune di Fontanellato, il Comune di Parma, il Comune di Roccabianca, il Comune di Salsomaggiore Terme, il Comune di San Secondo Parmense, il Comune di Sesto ed Uniti e la Regione Liguria; tale convenzione oltre a regolare i rapporti tra i diversi e suddetti Enti, individuava la Provincia di Massa-Carrara quale soggetto attuatore della procedura di alienazione di cui sopra;

- In attuazione di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 1368 del 29/04/2015 della Provincia di Massa-Carrara, veniva approvato un primo Avviso di Vendita per l'alienazione dei pacchetti azionari di proprietà degli Enti Pubblici che avevano aderito alla Convenzione di cui sopra ed, altresì, per quelli non aderenti alla medesima Convenzione ma, comunque, proprietari di quote azionarie dell'Autocamionale della CISA S.p.A. che avrebbero potuto, ove lo avessero ritenuto opportuno, secondo procedure definite dalla stessa Convenzione, cedere anche le proprie quote azionarie all'offerente - aggiudicatario individuato;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1610 del 22/05/2015 della Provincia di Massa-Carrara veniva dichiarata deserta l'asta, non essendo pervenute offerte nei termini stabiliti dall'Avviso di Vendita (avviso con scadenza il giorno 20 Maggio 2015 alle ore 12.00);

- La convenzione sopra richiamata per la vendita delle azioni della Soc. Autocasionale della CISA S.p.A. prevedeva che, in caso di asta deserta, venisse attivata una seconda procedura di vendita con la riduzione del 10% del prezzo posto a base d'asta (della prima asta); conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. 1623 del 22/05/2015 della Provincia di Massa-Carrara, veniva approvato un secondo Avviso di Vendita per l'alienazione dei pacchetti azionari, secondo le medesime procedure di cui al primo Avviso di Asta Pubblica;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 15/06/2015 della Provincia di Massa-Carrara veniva, tuttavia, preso atto che anche la seconda asta era da considerarsi deserta, non essendo pervenute offerte nei termini stabiliti dall'Avviso di Vendita (avviso con scadenza il giorno 15 Giugno 2015 alle ore 12:00);

- La medesima Convenzione di cui sopra, all'art. 4, prevedeva che, nel caso in cui le procedure di gara, in prima e seconda istanza, fossero risultate deserte si sarebbe avviata una procedura di Trattativa Privata con un prezzo minimo di offerta pari ad € 2,20 per ogni azione posta in vendita, quale valore minimo risultante dalla perizia redatta dallo Studio Casani & Associati Dottori Commercialisti a suo tempo incaricata per il presente procedimento dalla Provincia di Massa-Carrara;

- In attuazione di quanto disposto dalla suddetta Convenzione, la Provincia di Massa-Carrara adottava prontamente apposito Avviso di Trattativa Privata, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1843 del 16 Giugno 2015, con scadenza, per la ricezione delle offerte, il giorno 29 giugno alle ore 12.00;

- Nei termini previsti dall'Avviso di Trattativa di cui sopra, perveniva un'unica offerta da parte della Società, SALT Società Autostrade Ligure Toscana p.a. per un prezzo di € 2,20 ad azione;

- L'offerta presentata – che si allega in allegato sub (a) al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale - risultava, peraltro, sottoposta ad alcune condizioni e per la precisione:

a. Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma della delibera con cui l'Assemblea Straordinaria dei soci di Autocisa approva le modifiche allo Statuto Sociale richieste da SALT, come meglio indicate nell'allegato 1 all'allegato sub (a) al presente atto;

b. Validità dell'offerta per mesi cinque dalla data della sua presentazione (26/06/2015);

c. Stipula del contratto di vendita presso un notaio scelto da SALT S.p.A. con studio notarile nel territorio di Lucca o della Provincia di Parma.

- Al fine di garantire la massima concorrenza, l'Avviso di Trattativa Privata prevedeva che, in caso di offerte di acquisto condizionate, la Provincia di Massa-Carrara avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso di Trattativa, in modo da sollecitare un ulteriore confronto concorrenziale sulla base dell'offerta condizionata presentata, con l'invito ai concorrenti a produrre offerta necessariamente migliorativa rispetto all'offerta presentata;

- La Provincia di Massa-Carrara ha dunque proceduto, con Determinazione Dirigenziale n. 2041 del 02/07/2015, ad approvare un secondo Avviso di Trattativa

Privata con scadenza per la ricezione delle offerte, il giorno 15 luglio 2015 alle ore 12.00;

- Entro le ore 12.00 del 15 luglio 2015, non perveniva nessuna ulteriore offerta rispetto a quella della Società Ligure Toscana S.p.A.;

- La Società Ligure Toscana p.A. è già socio della Soc. Autocamionale della CISA S.p.A. e pertanto il trasferimento delle azioni non risultava soggetto al gradimento del Consiglio di Amministrazione, così come previsto all'art. 7 dello Statuto Sociale;

- Risultava perciò possibile, salvo quanto precisato nel proseguo, disporre l'aggiudicazione definitiva, alla Società Ligure Toscana p.A., della procedura di vendita dei pacchetti azionari di proprietà degli Enti Pubblici che avevano aderito alla Convenzione ed, altresì, quelli degli Enti non aderenti alla Convenzione ma, comunque, proprietari di quote azionarie dell'Autocamionale della CISA S.p.A. che potranno, ove lo riterranno opportuno, cedere le proprie quote azionarie all'offerente aggiudicatario, nei tempi e nei modi che di seguito si preciseranno;

- L'aggiudicazione definitiva poteva essere disposta, comunque, solo a seguito dell'ottenimento da parte di SALT S.p.A., di apposita garanzia pari al 5% dell'importo calcolato moltiplicando il valore dell'azione posta a base della trattativa (€ 2,20 per ogni azione posta in vendita) per il numero delle azioni poste in vendita dai soci pubblici aderenti alla convenzione di cui sopra, ossia pari ad euro 337.690,32; garanzia che cesserà solo a seguito della stipula del contratto preliminare, come meglio precisato nel proseguo ed a seguito della prestazione, da parte di SALT, delle garanzie richieste;

- Già nel primo avviso di Trattativa Privata era espressamente previsto che " qualora le offerte di acquisto o anche solo talune tra quelle pervenute, risultassero sottoposte a determinate condizioni, le stesse saranno previamente valutate dalla Provincia, la quale, tra tutte quelle eventualmente pervenute, selezionerà quella che ritiene economicamente più vantaggiosa, sia con riferimento alla convenienza economica che, più in generale, al conseguimento dell'obiettivo di dismettere le partecipazioni detenute nella Società";

- Sempre nell'avviso di Trattativa Privata era espressamente previsto che "è sempre consentito alla Provincia, in ogni fase della trattativa, chiedere ai concorrenti di integrare, modificare e/o precisare l'offerta presentata al fine di conseguire le migliori condizioni di vendita possibili e/o le migliori garanzie possibili per pervenire alla vendita delle azioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, l'aggiudicatario potrà essere tenuto ad ulteriori obblighi e/o adempimenti prodromici alla vendita ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'obbligo di prestare ulteriori garanzie";

- Una delle condizioni poste per l'acquisto da parte di SALT S.p.A. implica che l'assemblea straordinaria della società Autocamionale della Cisa S.p.A., opportunamente convocata, deliberi, con voto espresso (almeno) a maggioranza dei soci pubblici presenti, le variazioni indicate da SALT S.p.A. e che tutto ciò avvenga preliminarmente alla cessione delle quote azionarie oggetto della presente procedura (nell'offerta condizionata inviata da SALT S.p.A. è infatti previsto che si proceda alla "Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma della delibera con cui l'Assemblea Straordinaria dei soci di Autocisa approva le modifiche allo Statuto Sociale richieste da SALT, come esplicitamente indicato nell'allegato 1 all'offerta presentata");

- La decisione sulle variazioni statutarie richieste da SALT S.p.A., affinché possano essere definitivamente accolte e recepite, necessitano di esplicita delibera di Consiglio Comunale da parte delle singole Amministrazioni coinvolte nella vendi-

ta delle rispettive azioni che accolga le suddette condizioni e che dia mandato al rappresentante legale del Comune di Carrara a deliberare in tal senso in sede di assemblea straordinaria opportunamente convocata;

- Unitamente alla Delibera di Consiglio Comunale occorreranno, anche al fine di raggiungere il quorum richiesto per le variazioni statutarie richieste, analoghe delibere da parte della maggioranza degli Enti Pubblici soci e la loro specifica partecipazione, eventualmente anche per delega, all'assemblea straordinaria convocata per le suddette variazioni statutarie;

- L'offerta presentata da SALT S.p.A. veniva acquisita solo dopo l'infruttuoso esperimento di numerose procedure di evidenza pubblica;

- L'offerta presentava un prezzo di acquisto certamente congruo in quanto rispondente al valore delle azioni così come previamente stimato con apposita perizia tecnica - contabile;

- La stessa presentava tre condizioni; tra esse due (scelta del notaio e validità della offerta) non risultavano particolarmente significative in quanto la prima sostanzialmente indifferente per gli enti pubblici (che non sosterranno nessun costo per tale incumbente) e la seconda comunque in linea con l'intento degli Enti Pubblici firmatari della Convenzione di cui sopra, di procedere con la massima celerità alla vendita delle rispettive azioni;

- La terza condizione implicava una modifica dello Statuto della Società Autocamionale della Cisa S.p.A. ed in specifico delle parti di esso che riservano certe prerogative ai soci di "parte pubblica"; anche tale condizione, in linea di massima, non presentava particolari motivi ostativi al suo accoglimento, in quanto la maggioranza degli Enti Pubblici soci (maggioranza intesa sia in senso strettamente numerico che come quota di azioni detenute dalla "parte pubblica"), firmatari della Convenzione, avevano già deliberato, tramite i propri organi consiliari (con delibere tutte richiamate nella Convenzione), in ordine alla dismissione delle partecipazioni ritenendo la permanenza nella società non più necessaria al perseguimento dei rispettivi interessi pubblici istituzionali;

- Dette disposizioni statutarie trovavano una loro giustificazione al tempo in cui gli Enti Pubblici avevano deciso di acquisire e mantenere certe quote del capitale sociale di Cisa S.p.A. che complessivamente risultavano minoritarie rispetto a quelle detenute dalla "parte privata", onde certe prerogative riservate, per Statuto, alla "parte pubblica" erano funzionali a garantire che la Società perseguisse quegli obiettivi pubblici che avevano indotto gli Enti Pubblici soci a detenere/mantenere alcuni pacchetti azionari della Cisa S.p.A.; essendo tuttavia venute meno le motivazioni poste alla base della partecipazione "pubblica", poteva ritenersi venuto meno anche l'interesse degli Enti Pubblici (specie per quelli firmatari della Convenzione) al mantenimento di quelle prerogative statutarie;

- La Provincia di Massa-Carrara, in qualità di soggetto attuatore avrebbe comunque dovuto ottenere da parte di tutti gli Enti Pubblici (firmatari o meno la Convenzione) l'espresso assenso alla vendita delle quote azionarie di propria competenza alle condizioni previste nell'offerta di SALT S.p.A. e quindi dare mandato irrevocabile alla vendita alla Provincia; tant'è che lo stesso Avviso di Trattativa Privata prevedeva che l'aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo ove i singoli soci non provvedano a deliberare la vendita delle rispettive quote azionarie alle condizioni poste dall'aggiudicatario, restando lo stesso comunque vincolato alla compravendita delle sole azioni per la quota che risulterà possibile cedere;

- Tutto ciò implicava un aggravamento del procedimento per la Provincia di Massa-Carrara e gli Enti Pubblici coinvolti e l'assunzione di decisioni che spiegheran-

no effetti permanenti in ordine al modo in cui la Società Autocamionale della CISA S.p.A. potrà essere gestita in futuro;

- Alla luce di quanto sopra la Provincia di Massa-Carrara, in qualità di soggetto attuatore e le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, avevano la necessità di ottenere la massima garanzia possibile in ordine alla vendita delle azioni ed al pagamento del prezzo che sarebbe risultato dalla aggiudicazione definitiva; garanzie che difatti sono state richieste ed ottenute da parte di SALT come meglio precisato in proseguito;

- Ottenute le delibere di assenso di cui sopra, nelle more della cessione definitiva delle quote di Autocamionale della Cisa S.p.A. a favore di SALT S.p.A., si dovrà, dunque, stipulare un contratto preliminare di cessione delle azioni con tutte le Amministrazioni che avranno deliberato di procedere alla cessione alle condizioni poste da SALT S.p.A.; preliminare che fisserà gli obblighi reciproci delle parti (in particolare per le Amministrazioni pubbliche che avranno positivamente deliberato per la alienazione, sarà previsto l'obbligo di deliberare, in sede di assemblea straordinaria della società CISA S.p.A., le variazioni statutarie richieste e per la società acquirente l'obbligo, successivamente alla intervenuta variazione statutaria, ad acquistare le quote societarie di Autocamionale della Cisa S.p.A. alla cifra definita all'atto della aggiudicazione definitiva), oltre alla concessione delle opportune garanzie a favore della "parte pubblica" alienante;

- L'Amministrazione Provinciale pur ritenendo l'importo offerto da SALT S.p.A. ovviamente congruo, per quanto sopra espresso, ha cercato, sempre nell'ambito del procedimento de quo, di ottenere da parte di SALT un'ulteriore offerta migliorativa quanto al prezzo di vendita delle azioni in considerazione degli aggravii sul procedimento di cui sopra ed a tale fine veniva formalmente richiesto a SALT S.p.A. di presentare una offerta migliorativa rispetto all'offerta di euro 2,20 già proposta;

- Con nota, inviata dalla Provincia di Massa-Carrara a SALT S.p.A. (prot. n. 19776 del 03/08/2015), veniva, dunque richiesto a SALT S.p.A. di formulare offerta migliorativa, approvare e sottoscrivere in segno di piena accettazione le ulteriori condizioni di garanzia di cui sopra, nonché di esprimere il proprio assenso sull'iter necessario per addivenire alla cessione delle azioni;

- La Società SALT S.p.A. provvedeva, quindi, ad inoltrare apposita nota (prot. n. 3431 del 05/08/2015 acquisita a protocollo della Provincia di Massa-Carrara con prot. n. 20044 del 05/08/2015), con la quale accettava le ulteriori condizioni di garanzia richieste dalla Provincia di Massa-Carrara, nonché offriva un prezzo migliorativo per ogni quota azionaria da acquistarsi pari ad Euro 2,22 ed infine comunicava che il deposito cauzionale di cui sopra, pari al 5% dell'importo (calcolato moltiplicando il valore dell'azione posta a base della trattativa - € 2,20 per ogni azione posta in vendita - per il numero delle azioni poste in vendita dai soci pubblici aderenti alla convenzione, ossia pari ad euro 337.690,32), sarebbe stato depositato presso il Notaio Carlo Maria Canali con Studio Notarile in Parma - Via Verdi n. 6, in qualità di depositario del deposito cauzionale di cui sopra, sulla cui identità la Provincia di Massa-Carrara svolgeva gli opportuni accertamenti;

- In detta Comunicazione erano presenti alcuni termini per la conclusione di fasi procedurali dell'iter di vendita che potevano generare dubbi sulla loro natura perentoria e, quindi risultare non conformi all'offerta a suo tempo presentata da SALT;

- Onde precisare e chiarire che tali termini non potevano avere natura perentoria ma solo indicativa e programmatica, la Provincia di Massa-Carrara, inviava a SALT S.p.A. una nota in data 06/08/2015 con prot. n. 20140 con la quale veniva

espressamente chiesto a SALT S.p.A. di riconoscere e dare atto della natura non perentoria dei termini; con nota prot. n. 3469 del 06/08/2015 (acquisita a protocollo della Provincia di Massa-Carrara con prot. n. 20211 del 06/08/2015) SALT riscontrava la nota dell'Amministrazione accettando espressamente le precisazioni di cui sopra;

- Con comunicazione del 6/08/2015, acquisita a protocollo della Provincia di Massa-Carrara con prot. n. 20121, il Notaio Carlo Maria Canali, con Studio Notarile in Parma - Via Verdi n. 6, in qualità di depositario del deposito cauzionale di cui sopra, comunicava alla Provincia di Massa-Carrara di avere ricevuto il deposito cauzionale di cui sopra alle condizioni sopra riportate; del versamento di tale deposito la Provincia di Massa-Carrara ha, inoltre avuto definitiva contezza come da certificazione dello Studio Notarile Canali pervenuta con nota prot. 20258 del 7/08/2015;

- Sulla base di quanto sopra la Provincia di Massa-Carrara con Determinazione 2454 del 07/08/2015, recante "Aggiudicazione definitiva condizionata delle partecipazioni azionarie di Autocamionale della Cisa alla Società Ligure Toscana p.a." disponeva di "Di aggiudicare, in via definitiva, alla Società Ligure Toscana p.a. la vendita dei pacchetti azionari di proprietà degli Enti Pubblici che hanno aderito alla convenzione nei termini e nelle condizioni di cui sopra; Che a seguito della suddetta aggiudicazione anche gli Enti non aderenti alla Convenzione, proprietari di quote azionarie dell'Autocamionale della CISA S.p.A., potranno, ove lo riterranno opportuno, cedere le proprie quote azionarie all'offerente aggiudicatario al prezzo ed alle condizioni di cui al presente provvedimento; Che la suddetta aggiudicazione è condizionata ai seguenti passaggi procedurali ed amministrativi: 1. Conclusione della verifica circa il possesso dei requisiti generali in capo all'operatore economico a favore del quale è intervenuta la presente aggiudicazione definitiva; 2. Delibera del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, nonché analoga procedura da parte della maggioranza dei soci pubblici di Autocamionale della Cisa S.p.A. (firmatari o meno della Convenzione) che accolga le condizioni proposte dall'aggiudicatario definitivo ed in particolare quella attinente alle modifiche statutarie richieste con conseguente conferimento di apposito mandato al rappresentante legale dell'Amministrazione provinciale, nonché alla maggioranza dei Soci pubblici di Autocisa S.p.A., a deliberare in tal senso in sede di assemblea straordinaria opportunamente convocata; 3. Stipula di apposito contratto preliminare di vendita tra le Amministrazioni Pubbliche coinvolte (firmatarie o meno della Convenzione) che abbiano previamente deliberato/confermato la alienazione delle azioni alle condizioni nel presente provvedimento indicate e l'aggiudicatario definitivo in cui siano esplicitamente previsti gli obblighi delle parti (per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo a deliberare in sede di assemblea straordinaria della Società Cisa S.p.A. le variazioni richieste allo Statuto e per l'aggiudicatario definitivo l'obbligo, successivamente alla variazione statutaria, ad acquistare le quote societarie di Autocamionale della Cisa S.p.A. alla cifra di Euro 2,22, oltre al conferimento, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, delle opportune garanzie per le Pubbliche Amministrazioni cedenti così come meglio precisate nel corpo del presente atto e nei relativi allegati; Di procedere alla vendita delle azioni di Autocamionale della CISA S.p.A. in attuazione dell'iter di cui sopra; Di dare pronta comunicazione della presente e di tutti i suoi allegati a tutte le Amministrazioni Pubbliche (firmatarie o meno della Convenzione) titolari delle azioni nella Società Cisa S.p.A., onde consentire alle medesime di adottare i provvedimenti di competenza necessari alla cessione delle suddette azioni.";

PRESO ATTO, quindi dei procedimenti fino ad ora intrapresi da parte della Provincia di Massa-Carrara, in qualità di soggetto attuatore della Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2015;

RITENUTO CHE:

- Ai fini di perfezionare le procedure di alienazione delle quote di Autocamionale della Cisa S.p.A., occorra procedere all'assunzione dei relativi atti in sede di Consiglio Comunale;
- Nelle more della cessione definitiva delle quote di Autocamionale della Cisa S.p.A. a favore di SALT S.p.A. si debba stipulare (tra le Amministrazioni coinvolte ed aderenti alle condizioni poste e la società SALT S.p.A.), un apposito contratto preliminare di vendita delle azioni in cui siano esplicitamente previsti gli obblighi delle parti;
- In particolare il contratto preliminare di cui sopra dovrà prevedere:
 - a) Per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di deliberare, in sede di assemblea straordinaria della società, le variazioni statutarie richieste;
 - b) Per la Società SALT S.p.A., l'obbligo, successivamente alla variazione statutaria, di acquistare le quote societarie di Autocamionale della Cisa S.p.A. al prezzo definitivo concordato prima della aggiudicazione definitiva (quindi euro 2,22);
 - c) Per la Società SALT S.p.A. l'obbligo, contestualmente alla stipula del suddetto preliminare, di fornire alla "parte pubblica" cedente apposite garanzie (da allegarsi allo stesso contratto preliminare) che assicurino il 100% dell'incameramento dell'importo stabilito per la vendita delle azioni da acquistare e ciò anche al fine di garantire il ristoro dei danni derivanti dalla eventuale mancata alienazione delle azioni poste in vendita per fatto della "parte acquirente";
- La mancata presentazione delle suddette garanzie da parte di SALT S.p.A. determinerà la revoca della aggiudicazione, riservandosi la Provincia di Massa-Carrara di far valere nei confronti della Società tutti i danni patiti, salvo comunque il diritto di attivare le garanzie prestate da SALT S.p.A. antecedentemente al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

VISTA la proposta di deliberazione sopra esposta, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi finanziari e Società Partecipate, Stefano Pennacchi;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 6° nella seduta del 18.09.2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi finanziari e Società partecipate Stefano Pennacchi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

- Di confermare la dismissione della totalità delle proprie quote di azioni ordinarie possedute in Autocamionale della Cisa S.p.A., pari a n. 90.480, corrispondenti allo 0,0932% del capitale sociale complessivo, al fine di razionalizzare il patrimonio mobiliare dell'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed a sostegno delle importanti e prioritarie politiche di bilancio, in relazione alle finalità ed alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione;

- Di autorizzare, conseguentemente, l'alienazione dell'intero pacchetto azionario detenuto dal Comune di Carrara nella suddetta società Autocamionale Cisa S.p.A.;

- Di procedere alla dismissione della totalità della quota azionaria di cui sopra a favore della società SALT S.p.A., individuata mediante le procedure menzionate ed alle condizioni indicate dalla medesima SALT S.p.A. a seguito della trattativa di cui sopra;

- Di dare mandato al rappresentante legale dell'Amministrazione a deliberare le variazioni statutarie richieste da SALT S.p.A. in sede di assemblea straordinaria opportunamente convocata (od, alternativamente, di dare mandato al legale rappresentante dell'Amministrazione a conferire opportuna delega ad altro socio pubblico, finalizzata all'accettazione delle variazioni statutarie richieste da SALT S.p.A. in opportuna assemblea straordinaria convocata);

- Di dare mandato alla Provincia di Massa-Carrara, in qualità di soggetto attrattore della convenzione di cui in premessa, di stipulare anche in nome e per conto della presente Amministrazione, preventivamente all'assemblea straordinaria richiesta da SALT S.p.A, apposito contratto preliminare di vendita delle quote azionarie di cui sopra che preveda:

a) Per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di deliberare, in sede di assemblea straordinaria della società, le variazioni statutarie richieste;

b) Per la Società SALT S.p.A. l'obbligo, successivamente alla variazione statutaria, di acquistare le quote societarie di Autocamionale della Cisa S.p.A. al prezzo definitivo concordato prima della aggiudicazione definitiva (Euro 2,22 ad azione), pari ad un prezzo complessivo di € 200.865,60 (n. 90.480 x 2,22 euro);

c) Per la Società SALT S.p.A. l'obbligo, contestualmente alla stipula del suddetto preliminare, di fornire alla "parte pubblica" cedente apposite garanzie (da allegarsi allo stesso contratto preliminare) che assicurino il 100% dell'incameramento dell'importo stabilito per la vendita delle azioni da acquistare e ciò anche al fine di garantire il ristoro dei danni derivanti dalla eventuale mancata alienazione delle azioni poste in vendita per fatto della "parte acquirente";

- Dando atto che la mancata presentazione delle suddette garanzie da parte di SALT S.p.A. determinerà la revoca della aggiudicazione, riservandosi la Provincia di Massa-Carrara, in qualità di soggetto attrattore della Convenzione di cui sopra, di far valere nei confronti della Società tutti i danni patiti, anche a vantaggio dell'Amministrazione e salvo comunque il diritto di attivare le garanzie prestate da SALT S.p.A. antecedentemente al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- Di demandare al Dirigente del Settore competente l' esecuzione al presente atto, attraverso tutti gli ulteriori opportuni atti e procedimenti discendenti e conseguenti allo stesso e per quanto di propria competenza."''''''

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 13 voti favorevoli (Sindaco, Boggi, Crudeli, Boni, Corsi, Bottici, Buselli, Iardella, Conserva, Tonarelli, Bergitto, Isoppi e Giromella), 3 contrari (Martinelli, Bonni e De Pasquale) e 4 astenuti (Laquidara, Musetti, Scattina e Bienaimè) espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art.134 del D.Lgs 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
TONARELLI LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _____

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. _____

Carrara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.